



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Il giudice designato Dott.ssa Maria Grazia Florio,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare iscritto al N. 7429/2016 R.G. promossa
da:

con il patrocinio dell'avv.

RICORRENTE

contro:

con il patrocinio dell'avv. BOFFOLI

MADDALENA

RESISTENTE

Il giudice, a scioglimento della riserva assunta in data odierna,
osserva quanto segue:

Con ricorso ex art. 1 comma 47 l.92/2012,
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione
Lavoro - , chiedendo di accertare e dichiarare
la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le
parti dal 2.8.2012 al 27.3.2015, di accertare e dichiarare
l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente il 27.3.2015 e
per l'effetto di condannare la convenuta alla reintegra e al
risarcimento del danno dal giorno del licenziamento oltre al
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in
applicazione dell'art. 18 St. L., sulla base di una rgf di
3.890,00 euro lordi (CCNL Dirigenti Commercio).

A sostegno delle domande svolte, la ricorrente ha esposto di aver
prestato la propria attività lavorativa in favore della convenuta
in forza di tre contratti consecutivi di "procacciamento
d'affari", il primo dal 2.8.2012 al 31.3.2013, il secondo dal
1.4.2013 al 31.3.2014 e l'ultimo dal 1.4.2014 al 31.3.2015,
percependo nel 2013 la somma lorda di 144.985,00 euro e nel 2014



la somma lorda di 43.582,97 euro; di aver svolto di fatto un'attività di consulenza in modo coordinato e continuativo, da lunedì a venerdì dalle 9/9:15 alle 18/19 con un'ora di pausa; di aver usufruito di una propria postazione in ufficio; di aver ricevuto "ordini specifici" da _____, partner della società convenuta, il quale precisava le priorità nell'organizzazione del lavoro; di essere stata tenuta a concordare le ferie con la società; di essere stata estromessa oralmente da _____, amministratore di _____.

Parte ricorrente ha pertanto rivendicato nel presente giudizio la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con _____, e in via subordinata ha chiesto di qualificare il rapporto di lavoro come collaborazione coordinata e continuativa instaurata senza l'indicazione di uno specifico progetto ai sensi dell'art. 61 d.lgs. 276/2003, con conseguente presunzione assoluta di subordinazione.

Come noto, l'art 1, comma 47, L. n. 92/12, dispone che "*le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro*".

L'applicabilità dunque del c.d. "rito Fornero" a cognizione sommaria è limitata alle ipotesi in cui è ammessa la cd "tutela reale" dei licenziamenti, il che presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro di lavoro subordinato (in presenza degli altri requisiti che legittimano l'applicazione dell'art. 18 L. n. 300/70), o la qualificazione come subordinato di un diverso rapporto di lavoro intercorso fra le stesse parti.

In questa seconda ipotesi, l'onere probatorio di dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro incombe sulla parte ricorrente.

Tanto detto, nel caso di specie si ritiene che la ricorrente non abbia soddisfatto tale onere probatorio.



In primo luogo, va evidenziata la genericità delle allegazioni e deduzioni contenute in ricorso, inidonee a dimostrare in concreto l'avvenuto esercizio di un potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte del datore di lavoro.

Parte ricorrente ha infatti trascurato di dare conto in modo puntuale delle direttive eventualmente ricevute, di quali fossero le modalità asseritamente imposte nell'esecuzione della prestazione, ma anche di quale concretamente fosse il controllo esercitato sull'attività dalla medesima svolta, ovvero in che modo fosse tenuta a rendere conto del proprio operato.

Del tutto assenti sono inoltre le deduzioni inerenti ad eventuali controlli sull'osservanza dell'orario di lavoro o alle conseguenze di eventuali ritardi o assenze, così come in ordine ad eventuali richieste di ferie, permessi o assenze, ed anzi è la stessa ricorrente ad affermare in ricorso di aver usufruito delle ferie per le festività natalizie dell'anno 2014 in concomitanza con i giorni di chiusura aziendale; analogamente, quanto alle festività natalizie del 2013, è riportato in ricorso il testo di un'email in cui si chiede a tutti di indicare i giorni di ferie, senza che emerga alcun obbligo di concordare le ferie con il datore di lavoro (cfr. pag. 8 del ricorso).

Si aggiunga che non risultano indicati in ricorso ordini e disposizioni a cui la ricorrente sarebbe stata assoggettata nel corso del rapporto, posto che la mera indicazione delle "priorità" da seguire risulta del tutto compatibile con il coordinamento dell'attività lavorativa con le esigenze aziendali.

Quanto all'orario di lavoro, non vi è prova alcuna che la ricorrente avesse l'obbligo di rispettare determinati orari, né che avesse un obbligo quotidiano di presenza, non essendo peraltro emerso l'obbligo di utilizzare un *badge*, né alcun altro sistema di controllo dell'orario, né parte attrice risulta essere mai stata ripresa o sanzionata per il mancato rispetto degli orari di lavoro.

Parimenti, risulta omessa qualsivoglia deduzione in ordine all'esercizio del potere disciplinare in corso di rapporto.



Gli elementi appena evidenziati hanno pertanto reso superfluo ogni accertamento istruttorio.

Con riguardo alla domanda formulata in via subordinata, va rilevato che non può essere dato spazio all'applicazione dell'art. 69 d.lgs. 276/2003: tale disciplina è volta a sanzionare quei particolari rapporti di collaborazione di cui sia dimostrata la natura coordinata e continuativa e che siano stati instaurati senza l'individuazione di uno "specifico" progetto, rimanendo estranea all'ambito di operatività della norma la distinta ipotesi di un contratto di collaborazione autonoma in cui non sia mai stata pattuita dalle parti la realizzazione di alcun progetto.

La presente controversia deve dunque essere risolta in base ai principi generali in materia di ripartizione dell'onere della prova e, pertanto, il ricorso va integralmente rigettato.

In assenza di subordinazione, risulta precluso a priori l'esame di ogni ulteriore domanda di parte attrice.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa, della durata del giudizio, della complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;
- condanna _____ alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori come per legge.

Si comunichi.

Milano, 21/12/2016

Il Giudice

(dott.ssa Maria Grazia Florio)

